

COMUNE DI AGUGLIANO

STATUTO

(Art. 6 decreto legislativo 18/08/2000 n. 267)

*Approvato con atto di Consiglio comunale n. 46 del 03/10/2002
Pubblicato sul B.U.R. n. 5 del 16/01/2003
e all'Albo Pretorio comunale dal 16/01/2003 per trenta giorni consecutivi
ENTRATO IN VIGORE IL 15/02/2003.*

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Capo I
Elementi costitutivi

ART. 1
Confini e composizione del Comune

1. Il territorio del Comune ha un'estensione di kmq 21,68 ed é delimitato come risulta dall'allegata carta I.G.M. in scala 1:25.000 (sotto la lettera "A").
2. Il Comune ha lo stemma e il gonfalone di cui ai bozzetti allegati al presente Statuto (sotto la lettera "B").
3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che sia esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.
4. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

ART. 2
Sede del Comune

1. La sede del Comune é situata nel capoluogo, nell'edificio a tal scopo adibito in via Leopardi n. 5.
2. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.

ART. 3
Autonomia comunale

1. Il Comune di Agugliano é costituito in Comune autonomo, rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune rappresenta la comunità di Agugliano nei rapporti con lo Stato, con la Regione Marche, con la Provincia di Ancona e con gli altri enti o soggetti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente Statuto, nei confronti della comunità internazionale.
3. Il Comune di Agugliano è Ente democratico che crede nei principi europeistici, della pace e della solidarietà.
4. Si riconosce in un sistema statale unitario (di tipo federativo e solidale), basato sul principio dell'autonomia degli Enti locali e realizza, con i poteri e gli istituti del presente Statuto, l'autogoverno della Comunità.

5. Considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca, rivendica per sé e per gli altri Comuni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse, ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini.

ART. 4

Funzioni amministrative

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la popolazione ed il territorio di competenza, principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia attribuito espressamente ad altri enti dalla legge statale o regionale.
2. L'attività amministrativa del Comune persegue i fini stabiliti dalla Costituzione della Repubblica, dalle leggi e dal presente Statuto ed è improntata a criteri di correttezza, imparzialità, efficacia, economicità e pubblicità, secondo il principio della sussidiarietà.

Capo II

Cooperazione ed associazione

ART. 5

Associazione dei servizi - Cooperazione e concertazione

1. Il Comune valorizza ogni forma di collaborazione, cooperazione e concertazione fra gli Enti locali, secondo i principi contenuti nel T.U. 18.8.2000.
2. Per l'esercizio delle funzioni proprie e conferite o delegate dalla Regione, attua forme di cooperazione con i Comuni del territorio circostante, attraverso gli organismi associativi delle proprie funzioni e dei servizi di competenza, al fine di raggiungere una maggiore efficienza ed utilità sociale degli stessi.
3. Favorisce altresì la collaborazione e la concertazione con la Provincia e la Regione al fine di potenziare e rendere più efficiente il sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.
4. Al fine di realizzare sinergie, economie di scala e maggiore efficacia, promuove l'esercizio della funzione sociale anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione.
5. Il Comune, qualora la dimensione o le analisi economico-gestionali lo giustifichino o come fase organizzativa intermedia, per motivazioni storiche ed organizzative, può fare riferimento ai Comuni limitrofi per la gestione associata dei servizi.

TITOLO II VALORI FONDAMENTALI
--

ART. 6

Principi e valori ispiratori dell'azione comunale

1. L'azione dell'Amministrazione comunale si ispira ai valori fondamentali della Costituzione italiana e ai principi esplicitati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.
2. Partendo da tali presupposti, il Comune pone in essere un'azione finalizzata alla crescita sociale, culturale ed economica della comunità, riconoscendo ed appoggiando l'impegno educativo e formativo dei genitori, delle scuole e delle altre formazioni sociali in cui si sviluppa la personalità dell'individuo.

ART. 7

Ripudio della guerra e abolizione degli armamenti nucleari

1. Agugliano, in conformità ai principi fondamentali della Costituzione: solidaristici, antirazzisti e antifascisti che riconoscono i diritti innati delle persone umane, sancisce il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, promuove la cooperazione fra i popoli e riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli.
2. A tale fine il Comune promuove la cultura della pace e del rispetto dei diritti umani, assumendo direttamente tutte quelle iniziative che ne favoriscono la diffusione ed un maggiore radicamento nella società.
3. Favorisce in generale l'affermazione di una nuova cultura della pace che rappresenti un mezzo per il raggiungimento di un ruolo più forte ed autonomo dell'Europa, indispensabile per un rinnovamento ed un rafforzamento delle istituzioni internazionali, per un miglior controllo della politica degli armamenti, per la abolizione degli armamenti nucleari e per il rispetto dei diritti umani in ogni paese del mondo.

ART. 8

Promozione della tolleranza e del rispetto reciproco
Prevenzione e rifiuto di ogni forma di violenza

1. Il Comune promuove e garantisce nel proprio territorio il rispetto e la tolleranza fra le persone, le culture, le etnie, le religioni, l'ateismo, l'agnosticismo, le idee e le ideologie, considerando le diversità e le differenze una risorsa del Comune. Allo stesso tempo promuove la cultura del confronto e della collaborazione, nella convinzione che rappresenti una risorsa per il futuro del Comune.

2. Il Comune combatte qualsiasi manifestazione di violenza, personale o collettiva, evidente o nascosta. Opera per rimuovere le condizioni che nella quotidianità, in tutti i campi, dall'informazione, al costume, ai rapporti interpersonali o familiari, possono indurre le persone a manifestare comportamenti violenti.
3. Opera, nel quadro della collaborazione collettiva e fra gli organi istituzionalmente preposti, per garantire la sicurezza nella vita delle persone e della convivenza sociale.

ART. 9

Promozione della solidarietà, dell'associazionismo e del volontariato

1. Il Comune favorisce e promuove tutte le forme di solidarietà e di reciproco sostegno fra le persone ed i ceti sociali. Valorizza e sostiene ogni forma di associazionismo e di collaborazione sociale, sportiva o ricreativa rivolta alla crescita ed al miglioramento dei servizi della città, quando essa contribuisce al raggiungimento del benessere personale e sociale ed alla pacifica convivenza fra le persone.

ART. 10

Famiglia e diritti dei bambini

1. Il Comune assume come risorse fondamentali i valori sociali, etici e morali del cittadino e della famiglia, nella varietà delle forme in cui oggi essa concretamente si realizza.
2. Il Comune, al fine di contribuire alla crescita civile e culturale dei ragazzi, riconosce l'importanza dell'impegno educativo e formativo dei genitori, della scuola e delle associazioni, nonché il ruolo che nella vita associata svolgono i bambini, i ragazzi ed i giovani.
3. Il Sindaco e l'intero Consiglio comunale sono i principali garanti dei valori e dei diritti dei bambini. A tal fine cooperano con tutte quelle organizzazioni nazionali ed internazionali, che si adoperano per il rispetto e sviluppo dell'intera comunità.

ART. 11

Rimozione delle cause dell'emarginazione delle persone svantaggiate

1. Il Comune, anche mediante la sensibilizzazione dei cittadini, promuove opportune iniziative per rimuovere le cause dell'emarginazione sociale, economica e culturale di concerto con altri enti e istituzioni.
2. Promuove le iniziative dirette a sostenere le attività di assistenza, integrazione sociale e salvaguardia dei diritti delle persone svantaggiate anche nell'organizzazione dei propri servizi.

3. Si adopera a che i portatori di handicap siano adeguatamente assistiti e coinvolti in iniziative ricreative, sociali, culturali e lavorative.
4. A tal fine favorisce le iniziative delle associazioni educative e formative presenti sul suo territorio e opera per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

ART. 12

Valorizzazione degli anziani

1. Il Comune si prefigge di estendere il sistema di garanzie sociali e di servizi e di assistere moralmente e materialmente gli anziani. Questo obiettivo può essere raggiunto compiutamente se si considerano gli anziani come un prezioso patrimonio di conoscenze ed esperienze che costituisce una risorsa per il miglioramento complessivo della qualità della vita.

ART. 13

Promozione della conoscenza e della cultura

1. Il Comune valorizza il proprio patrimonio culturale in tutte le sue forme, opera per la tutela, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio monumentale, artistico, archivistico, documentale e garantisce alla cittadinanza il diritto alla fruizione ed alla consultazione di tale patrimonio.
2. Promuove la ricerca storica delle radici della cultura e delle tradizioni del Comune, favorisce le iniziative che fanno riferimento alla tradizione storica locale e ne valorizza il recupero.
3. Sostiene le nuove forme di espressione culturale, di comunicazione e di creatività, soprattutto dei giovani.
4. Si avvale a tal fine delle istituzioni proprie e promuove, nel rispetto delle reciproche autonomie, la più ampia collaborazione con le Associazioni e gli Istituti culturali.

ART. 14

Diritto allo studio

1. Il Comune attua tutte le azioni possibili per far sì che il diritto allo studio ed alla conoscenza possa affermarsi, rimuovendo gli ostacoli che impediscono il raggiungimento di questo obiettivo.
2. Sostiene le attività e le iniziative di qualificazione e di rinnovamento della scuola locale in direzione dell'integrazione con la società, attivando iniziative in collaborazione con le scuole che permettano l'estensione del diritto allo studio ed alla formazione intellettuale e fisica dei ragazzi.

ART. 15

Parità tra uomo e donna

1. Il Comune finalizza la propria azione al raggiungimento della effettiva parità giuridica tra uomo e donna. Sostiene la partecipazione della donna alla vita sociale, culturale, economica e politica della città.
2. A tal fine, per affermare l'effettiva diffusione paritaria delle opportunità, il Comune adotta iniziative specifiche e organizza i propri servizi ed i tempi di funzionamento del Comune.

ART. 16

Difesa e promozione della natura e del paesaggio

1. Il Comune riconosce e valorizza l'ambiente il territorio e il paesaggio come beni e risorse universali da salvaguardare, nelle loro componenti naturalistiche, storiche e culturali.
2. Partecipa alla gestione dei parchi, delle riserve e delle aree protette interessanti il proprio territorio favorendo la tutela e valorizzazione delle risorse culturali e ambientali.
3. Promuove la razionale utilizzazione delle terre civiche, in particolar modo dei boschi e dei pascoli, proponendo a tal fine l'adeguamento degli statuti e dei regolamenti delle comunanze, associazioni e università agrarie comunque denominate.
4. Per questo assume la compatibilità ambientale come dato strutturale e centrale di qualsiasi programma organico di sviluppo economico, urbanistico, sociale e civile del Comune.
5. A tal fine, nell'ambito delle competenze attribuitegli dalla legge, assume e sostiene interventi e progetti di recupero ambientale, naturale, di riqualificazione dell'estetica cittadina; adotta tutte le misure per contrastare e ridurre l'inquinamento atmosferico, acustico, elettromagnetico, delle acque e dei terreni.
6. Allo stesso tempo si adopera per far sì che la coscienza e la consapevolezza della centralità ambientale si diffonda sempre di più nella cittadinanza, trasformandosi in responsabilità collettiva.

ART. 17

Promozione ed educazione alla salute

1. Nell'ambito delle proprie attribuzioni, il Comune concorre a rendere effettivo il diritto alla salute, inteso non solo come assenza di malattia ma anche e soprattutto come promozione di un sano, equilibrato ed armonico sviluppo della persona.
2. Si impegna, in collaborazione con la struttura sanitaria, affinché attraverso la conoscenza piena e consapevole dei propri diritti, la corretta informazione sui

principi basilari di un'efficace prevenzione, la reale possibilità di usufruire dei servizi del sistema sanitario, si possano eliminare o comunque ridurre il più possibile i rischi potenziali derivanti da errati stili di vita, dalle condizioni dei luoghi di lavoro, dalle condizioni generali dell'habitat.

3. Opera affinché si affermi una integrazione sempre maggiore fra i servizi sociali e sanitari ed un nuovo concetto di servizi a rete, per rispondere più efficacemente sia alle esigenze di prevenzione sia di recupero e riabilitazione sanitaria e sociale degli anziani, dei minori, degli inabili ed invalidi.
4. Riconosce l'efficace azione educativa, formativa, di crescita sociale e di tutela della salute svolta dallo sport e ne favorisce la diffusione e la pratica.
5. Promuove le iniziative più opportune per contribuire alla sconfitta della diffusione della droga, dell'alcoolismo e del tabagismo, adoperandosi per il recupero a una normale vita associata dei tossicodipendenti e degli alcolisti.

ART. 18

Diritti dei lavoratori

1. Il Comune nell'ambito dei principi costituzionali considera il lavoro un diritto fondamentale e l'elemento costitutivo della democrazia.
2. Ritiene pertanto che i lavoratori debbano essere considerati una risorsa fondamentale dello sviluppo della città e del territorio.
3. Opera affinché i lavoratori in tutte le loro espressioni possano partecipare alla determinazione delle scelte economiche e sociali della città.
4. Si adopera per far sì che i diritti dei lavoratori siano garantiti all'interno delle aziende operanti nel suo territorio e per favorire le migliori condizioni di lavoro a tutela della salute quale bene primario costituzionalmente garantito.

ART. 19

Partecipazione popolare

1. Il Comune promuove la più ampia partecipazione dei cittadini, sia direttamente sia attraverso le organizzazioni politiche e le associazioni del volontariato, alla determinazione delle scelte politiche e amministrative del Comune.
2. L'azione del Comune é informata al più ampio decentramento con le modalità di cui al titolo III del presente Statuto.

ART. 20

Sviluppo economico e massima occupazione

1. Il Comune compatibilmente con le sue disponibilità finanziarie e nei limiti delle sue competenze, nell'ambito della concertazione con gli altri Comuni, la Provincia e la Regione, promuove lo sviluppo economico e sociale del territorio, con

l'obiettivo della più ampia occupazione ed il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti.

2. A tal fine sostiene le imprese industriali, artigianali e commerciali operanti sul suo territorio, promuove lo sviluppo dell'agricoltura e dell'allevamento, favorisce l'associazionismo e la nascita di cooperative che comprendano anche soggetti svantaggiati.
3. Il Comune sostiene e promuove lo sviluppo turistico, accrescendo la propria visibilità e conoscenza anche al di fuori dei confini dell'Italia, in collaborazione ed in concerto con gli altri Comuni, l'A.P.T. regionale, gli istituti ed associazioni culturali internazionali, nazionali e locali.

ART. 21

Tutela dei diritti del contribuente

1. Il Comune adegua il proprio ordinamento tributario ai principi sanciti dalla legge in materia di diritti del contribuente.
2. I rapporti tra contribuente e Amministrazione comunale sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
3. L'Amministrazione comunale deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia di tributi comunali.
4. Le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo e, in ogni caso, non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore.
5. Gli atti tributari dell'Amministrazione comunale devono essere motivati e devono sempre recare l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni, del responsabile del procedimento, nonché le modalità, il termine e l'organo cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
6. I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti d'imposta non possono essere prorogati.
7. L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione secondo le modalità stabilite con legge o regolamento. E' ammesso l'accollo del debito tributario altrui senza liberazione del contribuente originario.
8. Con le modalità stabilite per legge o regolamento ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'Amministrazione comunale, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali.
9. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'Amministrazione, ancorché successivamente modificate dall'Amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'Amministrazione. Le sanzioni non

sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando essa si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito d'imposta.

TITOLO III ORGANI DEL COMUNE E LORO ATTRIBUZIONI

Capo I
Organi del Comune

ART. 22
Organi istituzionali

1. Sono organi di governo del Comune: il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta comunale. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.
2. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
3. Il Sindaco è responsabile dell'Amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.
4. La Giunta collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.

ART. 23
Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola con votazione palese.
2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i Responsabili degli uffici, la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento dei rispettivi organi.
3. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità; in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal Presidente, di norma il più giovane di età.
4. I verbali delle sedute sono firmati dal Sindaco e dal Segretario.

Art. 24
Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è l'espressione della sovranità della comunità locale.
2. Il Consiglio comunale è composto dal Sindaco e dai Consiglieri.
3. L'elezione e la durata del Consiglio comunale, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri sono regolati dalla legge.

4. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale, rappresenta l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
5. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
6. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico amministrativo dell'organo consiliare.
7. Il Consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
8. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

ART. 25

Sessioni e convocazione

1. L'attività del Consiglio comunale si svolge secondo le modalità stabilite nel presente Statuto e nell'apposito regolamento di funzionamento del suddetto organo.

ART. 26

Linee programmatiche di mandato

1. Nel primo Consiglio comunale, dopo l'insediamento, il Sindaco presenta un documento programmatico relativo alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico amministrativo.
2. Ciascun Consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione d'appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio comunale.
3. Con cadenza annuale, il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, su relazione del Sindaco e dei rispettivi Assessori entro il 30 settembre d'ogni anno. E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o

modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

ART. 27 Commissioni

1. Il Consiglio comunale può istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta e di studio. Dette commissioni sono composte solo da Consiglieri comunali in numero uguale a quello dei Gruppi consiliari. Ogni componente esprime nella commissione tanti voti quanti sono i Consiglieri che aderiscono al Gruppo rappresentato.
2. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai Gruppi di opposizione.
3. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni saranno disciplinati dal regolamento del Consiglio comunale.
4. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

ART. 28 Consiglieri

1. Il Consigliere comunale rappresenta l'intero Comune ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato, perché al servizio di tutti i cittadini.
2. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge.
3. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano d'età.
4. I Consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede per iscritto, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

ART. 29 Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.
2. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni, o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti, anche preparatori, e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto di ottenere, da parte del Sindaco, adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo, anche attraverso l'attività della conferenza dei Capigruppo, di cui al successivo art. 31 del presente Statuto.
3. I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini.
4. I diritti e doveri dei Consiglieri sono meglio specificati nel regolamento del Consiglio comunale.

ART. 30

Consigliere straniero aggiunto

1. E' istituita la figura del Consigliere straniero aggiunto, riconoscendo ai cittadini stranieri maggiorenni, residenti nel territorio comunale, il diritto di eleggere propri rappresentanti, chiamati a partecipare ai lavori del Consiglio con diritto di convocazione alle sedute del Consiglio, di informazione preliminare sugli oggetti da trattare, con solo diritto di parola.
2. Il Consigliere straniero aggiunto partecipa ai lavori delle commissioni consiliari permanenti e delle commissioni speciali con le stesse modalità previste al comma primo.
3. L'elezione della figura del Consigliere straniero aggiunto, disciplinata da apposito regolamento, avviene in coincidenza delle elezioni per il rinnovo del Consiglio. Questi rimane in carica per la durata del mandato dello Consiglio stesso.
4. Il Comune assicura le migliori condizioni operative per l'esercizio del mandato.

ART. 31

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, formati da uno o più componenti, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario comunale unitamente all'indicazione del nome del Capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle

elezioni e i relativi Capigruppo nei Consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

2. E' istituita, presso il Comune di Agugliano, la conferenza dei Capigruppo. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del Consiglio comunale.

ART. 32

Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e dei Gruppi consiliari

1. L'Attività del Consiglio comunale è disciplinata da un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Capo II
Sindaco

ART. 33
Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario comunale, al Direttore, se nominato, e ai Responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
3. Esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.
5. E' competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

ART. 34
Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente, può delegare le sue funzioni, o parte di esse, ai singoli Assessori ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune. In particolare il Sindaco:
 - a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;
 - b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
 - c) convoca i comizi per i referendum previsti dalla normativa vigente;
 - d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;

- e) nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
- f) conferisce e revoca al Segretario comunale, se lo ritiene opportuno, le funzioni di Direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del Direttore;
- g) nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili e nel rispetto delle modalità stabilite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti comunali;
- h) rappresenta l'Ente in giudizio.

ART. 35

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, di cui l'Ente è parte, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio comunale.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario comunale o del Direttore se nominato, le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.
3. Promuove e assume iniziative atte ad assicurare che gli uffici e i servizi, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio o in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

ART. 36

Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
 - a) esercita i poteri di polizia nelle adunanze e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
 - b) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
 - c) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede.

ART. 37

Distintivo del Sindaco e cerimoniale

1. Distintivo del Sindaco é la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e del Comune da portarsi a tracolla.

2. Egli la indossa in tutti i casi previsti per legge, nel caso di manifestazioni istituzionali nelle quali sono presenti rappresentanti ufficiali del Governo o di altre istituzioni e nel caso di ricevimento di delegazioni ospiti nella sala del Consiglio e in occasione delle ricorrenze nazionali.

ART. 38

Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, il Consiglio comunale è sciolto, con contestuale nomina di un Commissario.
2. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal Vice Sindaco o, in mancanza, dall'Assessore più anziano secondo l'ordine di nomina che vi provvede di intesa con i Gruppi consiliari.
3. Il Consiglio si pronuncia definitivamente sulle cause dell'impedimento.

ART. 39

Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco, nominato dal Sindaco, è l'Assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.
2. In caso di assenza, impedimento o sospensione anche del Vice Sindaco si segue l'ordine degli Assessori così come risultante dall'atto di nomina.
3. Se il Vice Sindaco cessa dalla carica per dimissioni, revoca o altra causa, il Sindaco individua l'Assessore tenuto a svolgere le funzioni di Vice Sindaco dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla cessazione della carica.

ART. 40

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la rispettiva Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno i due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Capo III
Giunta

ART. 41
Giunta comunale

1. La Giunta è organo d'impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
2. Adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

ART. 42
Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori non superiore ad un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei Consiglieri comunali, computando a tal fine il Sindaco, di cui uno è investito della carica di Vice Sindaco.
2. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche Assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.
3. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto.

ART. 43
Nomina

1. Il Vice Sindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro quindici giorni gli Assessori dimissionari.
3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge. Non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il

Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità fino al terzo grado, di affiliazione e i coniugi.

4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

ART. 44

Funzionamento

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli Assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
3. Le sedute sono valide se è presente la metà più uno dei componenti arrotondata aritmeticamente e computando il Sindaco e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

ART. 45

Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario comunale, al Direttore o ai Responsabili dei servizi comunali.
2. Opera in modo collegiale, da attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
 - a) propone al Consiglio i regolamenti;
 - b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai Responsabili dei servizi comunali;
 - c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
 - d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
 - e) propone i criteri generali, per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
 - f) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio,
 - g) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'Ente;

- h) approva il P.E.G. su proposta del Direttore generale;
- i) approva e decide su tutte le materie ad essa riservate dalla legge vigente;
- j) modifica le tariffe ed elabora e propone al Consiglio comunale i criteri per la determinazione delle nuove;
- k) promuove la resistenza in giudizio e nomina il difensore dell'Ente.

ART. 46

Obbligo di astensione e divieto di incarichi e consulenze

1. I componenti degli organi comunali devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi propri nei confronti del Comune e degli enti o aziende dipendenti o sottoposte alla sua amministrazione o vigilanza. Parimenti devono astenersi quando si tratta di interessi dei loro parenti o affini sino al quarto grado del coniuge o del convivente o di conferire impieghi o incarichi ai medesimi.
2. Il divieto di cui al comma precedente comporta anche l'obbligo di allontanarsi durante la trattazione delle precedenti questioni.
3. I due precedenti commi si applicano anche al Segretario.
4. Al Sindaco nonché agli Assessori ed ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al contributo ed alla vigilanza del Comune.

<p>TITOLO IV PARTECIPAZIONE E ACCESSO ALLE INFORMAZIONI ED AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI</p>
--

Capo I
Partecipazione

ART. 47
Partecipazione popolare

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.

ART. 48
Consiglio comunale dei ragazzi

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l'elezione del Consiglio comunale dei ragazzi.
2. Il Consiglio comunale dei ragazzi può deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura, spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'UNICEF.
3. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio comunale dei ragazzi sono stabiliti con apposito regolamento.

ART. 49
Sostegno dell'associazionismo

1. Il Comune promuove, sostiene e valorizza le organizzazioni di volontariato, gli enti, le associazioni e le cooperative sociali, con esclusione dei partiti politici e delle organizzazioni sindacali, che perseguono, senza scopo di lucro, finalità umanitarie, scientifiche, culturali, sportive, religiose, di promozione sociale e civile, di integrazione sociale e lavorativa dei portatori di handicap, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio culturale ed artistico.
2. Il Comune può erogare alle associazioni iscritte all'albo comunale di cui al successivo art. 52 contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.

3. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributo, strutture, beni e servizi.
4. Le modalità di erogazione dei contributi o di fruizione delle strutture, dei beni o dei servizi dell'Ente sono stabilite in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
5. Il Comune può infine erogare contributi anche ad associazioni, con esclusione dei partiti politici e delle organizzazioni sindacali, che non hanno sezioni locali, ma di cui siano riconosciute finalità di elevato valore culturale, sociale, civile, ecc.

Art. 50 Consulte

1. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini alla cosa pubblica, il Comune costituisce, di propria iniziativa o su richiesta dei soggetti di cui all'articolo precedente, purché iscritti all'albo comunale, le Consulte, quali organi di consultazione e di partecipazione dell'Amministrazione comunale.
2. Apposito regolamento disciplina la composizione, l'organizzazione e il funzionamento di ciascuna Consulta, nel rispetto del principio di autogestione, e ne stabilisce le materie di competenza.
3. Con provvedimento del Sindaco è istituita la conferenza delle Consulte, costituita dai membri di ciascuna Consulta e da rappresentanti dell'Amministrazione comunale.

Art. 51 Poteri delle Consulte

1. Le Consulte, nelle materie di competenza, possono:
 - a) esprimere, a richiesta o su propria iniziativa, pareri preventivi sull'adozione di atti comunali;
 - b) formulare proposte agli organi comunali per l'adozione di atti;
 - c) avanzare proposte per la gestione di servizi e per l'uso di beni comunali;
 - d) chiedere che funzionari comunali vengano invitati alle riunioni per l'esposizione di particolari problematiche.

Art. 52 Albo comunale delle associazioni

1. Nell'ambito delle finalità perseguite dal Comune, è istituito l'albo delle libere associazioni nel quale hanno titolo di essere iscritte le libere associazioni che siano regolarmente istituite ed organizzate, operino nel territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale, e

perseguano scopi di tutela e di promozione di interessi generali o comunque di interessi significativi e rilevanti per la comunità locale.

2. L'iscrizione, su domanda, all'albo comunale è deliberata dalla Giunta, previo accertamento dei requisiti di cui al comma precedente.
3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dell'atto costitutivo e del proprio statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.

Art. 53

Diritti delle associazioni

1. Ciascuna associazione registrata all'albo comunale ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'Amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'Ente nel settore in cui essa opera.
2. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse. I pareri devono pervenire all'Ente nei termini stabiliti nella richiesta che, in ogni caso, non devono essere inferiori a dieci giorni.

Art. 54

Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e i programmi dell'Ente e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.
3. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e/o inserite nell'apposito albo regionale o comunale.

ART. 55

Comitato di protezione civile

1. Viene costituito, per effetto della legge regionale, un Comitato per la protezione civile, al quale partecipano cittadini volontari adeguatamente formati che si rendono disponibili, sia per avviare attività di prevenzione e di sensibilizzazione della popolazione, sia per offrire un aiuto nel caso di eventuali emergenze nel territorio.

2. Il Comitato ha sede nel Comune è presieduto dal Sindaco che funge da garante del rispetto delle direttive regionali e nomina nel suo seno un direttore tecnico.
3. L'attività del Comitato è disciplinata da apposito regolamento.

Capo II
Modalità di partecipazione

Art. 56
Istanze, petizioni e proposte

1. I cittadini, singoli e associati, possono rivolgere al Comune istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la miglior tutela di interessi collettivi alle quali viene data risposta scritta nei termini delle vigenti norme di legge.
2. Il Sindaco, in considerazione della loro rilevanza, può inserire le questioni sollevate nell'ordine del giorno della prima seduta utile del competente organo comunale.

Art. 57
Consultazione

1. Il Comune riconosce, come istituto di partecipazione, la consultazione dei cittadini.
2. La consultazione, indetta dal Sindaco, a seguito di decisione del Consiglio comunale o della Giunta ovvero su richiesta del 3% (tre per cento) dei cittadini residenti nel capoluogo o in ciascuna delle frazioni, che abbiano compiuto i 16 anni, è volta a conoscere, tramite l'espressione di un voto, la volontà dei cittadini nei confronti degli indirizzi politico-amministrativi dell'Amministrazione comunale su questioni di esclusivo interesse locale.
3. La consultazione dei cittadini può essere generale, se è diretta ad ascoltare tutti i cittadini che abbiano compiuto i 16 anni di età, senza alcuna altra qualificazione, oppure parziale, se è rivolta ad ascoltare esclusivamente parte della popolazione residente su una determinata zona di territorio e/o frazione, ovvero organizzata in formazioni economiche e sociali, in associazioni o altri organismi, ovvero costituita da particolari categorie di cittadini, quali i giovani, gli studenti, i lavoratori, gli imprenditori, le casalinghe, gli anziani, ecc.

Art. 58
Materia di consultazione

1. La consultazione, non coincidente con altre operazioni di voto, può vertere su:
 - a) pianificazione urbanistica generale del territorio comunale;
 - b) apertura e sfruttamento di cave;

- c) costruzione di infrastrutture di particolare rilievo;
 - d) proposta di gestione, in concessione o a mezzo S.p.A., di servizi o beni pubblici, già gestiti in economia o azienda speciale;
 - e) altre questioni di interesse locale.
2. Sono escluse dalla consultazione le materie tributarie e tariffarie, le designazioni e le nomine, le questioni attinenti la tutela delle minoranze etniche e religiose e le questioni che eccedano la dimensione locale.

Art. 59

Svolgimento e conseguenze della consultazione

1. Le modalità di convocazione e svolgimento delle consultazioni sono stabilite nell'apposito regolamento.
2. Si dovrà comunque assicurare:
 - a) la divulgazione dell'indizione della consultazione, con il preciso quesito da sottoporre a votazione;
 - b) la disciplina della campagna di informazione;
 - c) l'accessibilità al luogo di riunione;
 - d) la verifica quantitativa della risposta;
 - e) la stesura di un sommario processo verbale della proclamazione del risultato sottoscritto dal Sindaco o suo sostituto, da tre cittadini designati quali scrutatori e dal Funzionario comunale verbalizzante.
3. I costi della consultazione sono a carico del Comune.
4. Il Consiglio comunale ha il dovere di tenere in considerazione la volontà espressa con la stessa.

Capo III

Referendum

Art. 60

Istituzione del referendum

1. Il Comune di Agugliano riconosce il referendum come forma di partecipazione dei cittadini al governo della città.
2. Sono consentiti nell'ambito del Comune di Agugliano il referendum propositivo ed abrogativo su materie di esclusiva competenza locale e su atti del Consiglio comunale sulla base di quesiti sottoscritti da un gruppo di promotori composto da almeno cinquanta elettori.

3. Per la celebrazione della consultazione referendaria è necessario che il quesito proposto sia sottoscritto da elettori del Comune in numero non inferiore al 10% (dieci per cento) di quelli iscritti nelle liste generali alla data di richiesta del referendum.
4. La richiesta di referendum deve contenere il quesito che si vuole sottoporre alla popolazione, esposto in termini chiari ed intelleggibili e si conclude con la sottoscrizione degli elettori con l'indicazione della loro qualificazione e del loro riconoscimento.
5. La richiesta di referendum viene rivolta al Sindaco che provvederà in conformità alle disposizioni di apposito regolamento.
6. Il referendum è valido se ha partecipato la metà più uno degli aventi diritto a voto.
7. Il referendum non può aver luogo in coincidenza con le operazioni elettorali nazionali e locali.
8. Non vi può essere più di una consultazione referendaria all'anno.
9. Il referendum su un medesimo oggetto non può essere ripetuto prima che siano trascorsi almeno cinque anni dalla prima consultazione.
10. Il Comune fa fronte con proprie entrate all'onere finanziario per le spese referendarie.

ART. 61

Pronunciamento sull'ammissibilità del referendum

1. E' competenza del Consiglio comunale, sulla base di un parere formale del Segretario comunale, pronunciarsi sull'ammissibilità dei referendum.

ART. 62

Casi di inammissibilità' del referendum

1. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali. Sono inoltre escluse dalla podestà referendaria le seguenti materie:
 - a) lo Statuto comunale;
 - b) il regolamento che disciplina il funzionamento degli organi comunali;
 - c) il regolamento degli uffici, dei servizi e le materie inerenti l'organico comunale o di enti, aziende, istituzioni dipendenti dal Comune e società a partecipazione comunale;
 - d) le materie attinenti il bilancio;

- e) il piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;
- f) le espropriazioni ed occupazioni d'urgenza;
- g) le designazioni, le nomine, le revoche ed in genere le deliberazioni o questioni concernenti persone;
- h) le questioni attinenti le minoranze etniche e religiose.

Art. 63

Presa d'atto del risultato del referendum

1. Nel caso in cui la proposta sottoposta a referendum abrogativo venga approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio comunale e la Giunta devono deliberare l'annullamento degli atti sottoposti a referendum entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati. Il successivo atto deliberativo sulla stessa materia non può essere in contrasto con l'esito del referendum e deve essere sufficientemente motivato.
2. Nel caso in cui la proposta sottoposta a referendum propositivo venga approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio comunale e la Giunta devono prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro trenta giorni e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa. Il mancato recepimento delle indicazioni emerse dal referendum propositivo nei tempi indicati, o una interpretazione della proposta stessa, deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali.

Capo IV

Accesso alle informazioni

ART. 64

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

1. Ciascun elettore può far valere innanzi alle giurisdizioni amministrative le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.
2. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici a eccezione di quelli coperti da segreto per effetto di previsione di legge o di temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, quando la diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.
3. Anche in presenza del diritto alla riservatezza il Sindaco deve garantire ai soggetti interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.
4. Il Sindaco ha la facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'attività amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti

preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti riguardanti atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, salvo diverse disposizioni di legge.

5. E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, foto cinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti anche interni formati dall'Amministrazione comunale o comunque dalla stessa utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
6. Il diritto di accesso si esercita mediante esame e estrazione di copia dei documenti amministrativi nei modi e con i limiti indicati dal regolamento. L'esame dei documenti é gratuito. Il rilascio di copia é subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione salve le vigenti disposizioni in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.
7. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata e deve riguardare documenti formati dall'Amministrazione comunale o da questa detenuti stabilmente.
8. Il regolamento assicura ai cittadini singoli o associati il diritto d'accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni di cui é in possesso l'Amministrazione, disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.
9. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi soltanto nei casi e nei limiti stabiliti dal regolamento.
10. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione, il Comune assicura l'accesso alle strutture e ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni.
11. Le aziende e gli enti dipendenti dal Comune hanno l'obbligo di informare la loro attività a tali principi.

ART. 65

Partecipazione dei cittadini nel procedimento relativo
all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive

1. Ove non sussistano ragioni d'impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio dello stesso é comunicato con le modalità di cui all'art. 66 del presente Statuto ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale é destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili diversi dai suoi diretti destinatari, l'Amministrazione é tenuta a fornire loro con le stesse modalità notizia dell'inizio del procedimento.

2. Nelle ipotesi di cui al comma primo resta salva la facoltà dell'Amministrazione comunale di adottare, prima della effettuazione delle comunicazioni, provvedimenti cautelari.
3. Il Comune non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.

ART. 66

Comunicazione dell'avvio del procedimento

1. L'Amministrazione comunale provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
 - l'organo competente al provvedimento conclusivo;
 - l'oggetto del procedimento promosso;
 - l'Ufficio e la persona responsabile del procedimento;
 - l'Ufficio dove prendere visione degli atti.
3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al precedente comma mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dalla Amministrazione medesima.
4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere soltanto dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

ART. 67

Interventi di altri soggetti nel procedimento

1. Qualunque soggetto portatore d'interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

ART. 68

Raccolte normative a disposizione dei cittadini

1. Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della "Gazzetta Ufficiale della Repubblica", del "Bollettino Ufficiale della Regione Marche", dei regolamenti comunali e la raccolta degli usi locali.
2. Presso la biblioteca comunale è depositata la raccolta delle deliberazioni di Consiglio e di Giunta comunali per la libera consultazione dei cittadini.

TITOLO V
DIFENSORE CIVICO

Art. 69 Difensore civico

1. Può essere istituito l'Ufficio del Difensore civico, preferibilmente in collaborazione con i Comuni limitrofi. Il Difensore civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione comunale e delle aziende ed enti dipendenti, segnalando al Sindaco, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni le carenze e i ritardi nei confronti dei cittadini. Il Difensore civico svolge altresì funzioni del controllo eventuale contemplato dal Testo Unico.
2. All'Ufficio di Difensore civico deve essere eletta persona che sia in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di Consigliere comunale e che, per esperienze acquisite presso le amministrazioni pubbliche o nell'attività svolta, offra garanzia di competenza giuridico-amministrativa, di probità e obiettività di giudizio.
3. L'incarico di Difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica. L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta la dichiarazione di decadenza dall'ufficio ad opera del Consiglio se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro venti giorni dalla contestazione.
4. Il Difensore civico è eletto dal Consiglio a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri in carica. Dura in carica cinque anni e, comunque, fino alla prestazione del giuramento da parte del successore.
5. Prima di assumere le funzioni presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula: "Giuro di adempiere il mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi".
6. Svolge il proprio incarico in piena indipendenza dagli organi del Comune. Ha diritto di accedere a tutti gli atti d'ufficio e non può essergli opposto il segreto d'ufficio ai sensi dell'art. 24, comma quattro della Legge 7 agosto 1990, n. 241, ed è tenuto a sua volta al segreto d'ufficio secondo le norme di legge. Gli Amministratori del Comune e degli enti sottoposti a vigilanza del Comune, nonché i dipendenti sono tenuti a fornirgli le informazioni utili allo svolgimento della funzione entro sette giorni dalla richiesta.
7. Può essere revocato prima della scadenza del mandato solo per gravi o ripetute violazioni di legge, ovvero per accertata inefficienza. La mozione di sfiducia deve essere approvata con la stessa maggioranza richiesta per la designazione.
8. Entro il 31 gennaio di ogni anno presenta al Consiglio una relazione sull'attività svolta e sulle disfunzioni rilevate. La relazione viene iscritta all'ordine del giorno del primo Consiglio utile. Per casi di particolare importanza o, comunque, meritevoli di urgente segnalazione, il Difensore civico può inviare in qualsiasi momento particolari relazioni o segnalazioni al Consiglio.
9. Può rendere pubblici i risultati della propria attività nelle forme che ritiene più idonee, con l'omissione di riferimenti nominativi a persone.

10. Le risorse finanziarie, il personale, le strutture tecniche e gli uffici a disposizione del Difensore civico, nonché la sua indennità sono determinati con specifico provvedimento della Giunta.

TITOLO VI ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE
--

ART. 70
Principi generali

1. L'Amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
 - organizzazione del lavoro per obiettivi, programmi e progetti;
 - analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - attribuzione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e dell'ampia collaborazione tra gli uffici.
2. Il Comune uniforma la sua iniziativa al principio della separazione tra compiti di indirizzo e di controllo spettanti agli organi elettivi e compiti di gestione amministrativa tecnica e contabile spettanti ai dirigenti.
3. Assume come caratteri propri i criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità. L'organizzazione comunale si ripartisce in settori.

ART. 71
Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore generale, se nominato, al Segretario comunale e ai Responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Sulla base del principio di separazione delle competenze di cui al precedente comma, gli organi di governo:
 - esercitano le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi;
 - adottano gli atti rientranti nello svolgimento delle funzioni di cui sopra;
 - verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti.

3. Gli uffici sono organizzati secondo i principi e i criteri di autonomia, trasparenza, efficacia, efficienza, funzionalità ed economicità di gestione, professionalità, flessibilità e responsabilizzazione del personale.
4. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e all'economicità.
5. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati dal Sindaco per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

ART. 72

Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune attraverso il regolamento degli uffici e dei servizi stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli stessi e, in particolare le attribuzioni, e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Direttore, se nominato, e gli organi amministrativi.
2. Il regolamento si uniforma al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia, obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al Direttore, se nominato, e ai Funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

ART. 73

Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo categorie in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati, egli è altresì direttamente responsabile verso il Direttore, se nominato, verso il Responsabile di

settore e verso l'Amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e la progressione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
4. L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell'Ente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile dei settori, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal Direttore e dagli Organi collegiali.
5. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie e alla pronuncia delle ordinanze di natura non contingibile ed urgente.
6. Il regolamento d'organizzazione individua forme e modalità di gestione della struttura comunale.

ART. 74

Direttore generale

1. Il Sindaco può nominare un Direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento d'organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungono i 15 mila abitanti.
2. In tal caso il Direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i Comuni interessati.
3. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario comunale.

ART. 75

Compiti del Direttore generale

1. Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.
2. Sovrintende alla gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali d'efficacia ed efficienza tra i Responsabili di settore che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.
3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca nel caso in cui non riesca a raggiungere gli

obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

ART. 76

Funzioni del Direttore generale

1. Il Direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta comunale.
2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:
 - a) predispone sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o d'attuazione, relazioni o studi particolari;
 - b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;
 - c) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;
 - d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei Responsabili dei settori e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;
 - e) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi, dei Responsabili di settore;
 - f) emana gli atti d'esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco o dei Responsabili di settore;
 - g) gestisce i progetti di mobilità intersettoriale del personale;
 - h) riesamina annualmente, sentiti i Responsabili di settore, l'assetto organizzativo dell'Ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla Giunta e al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;
 - i) promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei Responsabili di settore nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente o previa diffida, nel caso di inadempienza.
 - j) istruisce questioni a carattere legale.

ART. 77

Segretario comunale

1. Il Comune, ha un Segretario titolare nominato dal Sindaco scelto tra gli iscritti nell'apposito albo professionale.
2. Il Segretario continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato del Sindaco, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi dall'insediamento del Sindaco, decorsi i quali il Segretario si intende confermato.

3. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per gravi violazioni dei doveri d'ufficio, nel rispetto della procedura definita in sede di contratto collettivo.
4. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario comunale.
5. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
6. Il Segretario comunale nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli Consiglieri e agli uffici.

ART. 78

Funzioni del Segretario comunale

1. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa, nei confronti degli organi dell'Ente sia elettivi che gestionali, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti.
2. Il Segretario comunale inoltre:
 - partecipa con funzioni consultive referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali del Comune stesso;
 - esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco;
 - assume la presidenza delle commissioni di concorso relative ai posti di Responsabile di settore.
3. Al Segretario comunale spetta altresì l'esercizio di tutte le competenze proprie del Direttore generale, qualora tali funzioni siano state conferite con provvedimento del Sindaco.
4. Qualora il Comune non provveda alla nomina del Direttore generale in forma associata con altri Comuni, oppure qualora il Sindaco non provveda a conferire le funzioni di Direttore generale al Segretario comunale, allo stesso Segretario compete, infine, la sovrintendenza e il coordinamento dei Responsabili di Settore.
5. Il Sindaco può conferire al Segretario comunale ulteriori attribuzioni nell'ambito di quelle a rilevanza squisitamente politica.

Art. 79

Vice Segretario

1. Il Comune può istituire la figura del Vice Segretario che coadiuva il Segretario comunale e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
2. Il Vice Segretario collabora con il Segretario comunale, ove richiesto da quest'ultimo, in relazione a specifiche attività proprie del Segretario medesimo.
3. Il Vice Segretario è nominato, di norma, tra i responsabili apicali di settore, con provvedimento del Sindaco, a tempo determinato e su proposta del Segretario comunale.

ART. 80

Responsabili di settore

1. I Responsabili di settore sono individuati nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e sono nominati dal Sindaco.
2. I Responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi ad essi assegnati secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale e in base alle indicazioni ricevute dal Direttore generale se nominato, ovvero dal Segretario se nominato Direttore.
3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'Ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

ART. 81

Compiti dei Responsabili di settore

1. I Responsabili di settore stipulano in rappresentanza dell'Ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure d'appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.
2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:
 - a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla Giunta la designazione degli altri membri;
 - b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
 - c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
 - d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;
 - e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;

- f) emettono le ordinanze d'ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco;
 - g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento ad eccezione di quelle di cui all'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267;
 - h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;
 - i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio e alle direttive impartite dal Sindaco e dal Direttore;
 - j) forniscono al Direttore nei termini in cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;
 - k) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal Direttore o dal Sindaco;
 - l) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il Comune;
 - m) rispondono nei confronti del Direttore generale del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.
3. I Responsabili di settore possono delegare le funzioni che precedono al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.
4. Il Sindaco può delegare ai Responsabili di settore ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

ART. 82

Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità con rapporto di lavoro autonomo con obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del mandato elettorale, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

ART. 83

Responsabilità verso il Comune

1. Gli Amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti dalla violazione di obblighi di servizio.

2. Il Sindaco, il Segretario comunale, il Responsabile di settore, che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario comunale o ad un Responsabile di settore la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

ART. 84

Responsabilità verso terzi

1. Gli Amministratori, il Segretario, il Direttore, se nominato, e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati al risarcimento.
2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'Amministratore, dal Segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3. La responsabilità personale dell'Amministratore, del Segretario, del Direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso d'adozione d'atti o di compimento d'operazioni, sia nel caso d'omissioni o nel ritardo ingiustificato d'atti od operazioni al cui compimento l'Amministratore, o il dipendente, siano obbligati per legge o per regolamento.
4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni d'organi collegiali del Comune, sono responsabili in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto costatare nel verbale il proprio dissenso.

ART. 85

Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

ART. 86

Sanzioni amministrative

Le contravvenzioni ai regolamenti comunali sono punite con sanzioni amministrative, la cui entità è stabilita nei regolamenti.

<p>TITOLO VII ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETA' DI PARTECIPAZIONE COMUNALE</p>
--

ART. 87

Obiettivi dell'attività amministrativa

1. Il Comune conforma la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità, e di semplicità delle procedure.
2. Gli organi istituzionali del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti di attuazione.
3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente Statuto, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

ART. 88

Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio d'attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

ART. 89

Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il Consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
 - a) i servizi locali di rilevanza industriale nei modi e nei termini stabiliti dalla legge;
 - b) i servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale, cioè quelli sociali, culturali e del tempo libero, mediante affidamento diretto a:
 - istituzioni;
 - società di capitale;
 - società di capitale costituite o partecipate dagli Enti locali, regolate dal Codice Civile.
2. La gestione in economia è consentita quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma precedente.

3. Il Comune può procedere all'affidamento diretto dei servizi sociali, culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni dal medesimo costituite o partecipate.
4. Quando sussistono ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale, i servizi di cui al comma precedente possono essere affidati a terzi in base a procedure di evidenza pubblica, secondo le modalità stabilite dalle norme di settore.

ART. 90 Convenzioni

1. Il Consiglio comunale delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

ART. 91 Unione di Comuni

1. Il Comune può altresì partecipare alla costituzione di Unioni di Comuni per esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di competenza degli stessi.
2. L'unione di Comuni non prevede la successiva fusione.
3. Il funzionamento delle unioni di Comuni è stabilito dalla legge.

ART. 92 Accordi di programma

1. Il Sindaco per la definizione e l'attuazione d'opere, d'interventi o di programmi d'intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi d'intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci delle Amministrazioni interessate viene definito in un'apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso.

3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

TITOLO VIII FINANZA E CONTABILITA'

Art. 93
Finanza locale

1. Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.
2. Il Comune ha, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe nei limiti stabiliti dalla legge.

Art. 94

Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il Comune delibera entro il termine previsto dalla normativa vigente il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, pareggio finanziario e pubblicità.
2. Quando il bilancio non sia approvato nei termini, si affida, in via transitoria, al Prefetto il compito di nominare un Commissari ad acta per la predisposizione dello schema o per l'approvazione del bilancio.
3. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica.
4. Il bilancio e i suoi allegati devono, comunque, essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi, assicurandone la conoscenza ai cittadini e agli organismi di partecipazione con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti.
5. I provvedimenti dei Responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Responsabile del servizio finanziario e diventano esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
6. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio, secondo le disposizioni del regolamento.
7. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
8. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio entro il trenta giugno dell'anno successivo.

Art. 95

Regolamenti di contabilità e dei contratti

1. Il Consiglio approva i regolamenti di contabilità e amministrazione del patrimonio e dei contratti.
2. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o, comunque, vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

ART. 96

Revisione economica e finanziaria

1. La revisione economica e finanziaria é affidata ad un Revisore dei Conti eletto dal Consiglio comunale.
2. Il Revisore dei Conti dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una seconda volta. Esso è revocabile per inadempienza e qualora ricorrano gravi motivi che influiscano negativamente sull'espletamento del suo mandato. Nei suoi confronti trovano applicazione le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art.2398 del C.C..
3. Il Revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo; controlla altresì l'attività svolta dalla Giunta comunale, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria e attesta la corrispondenza del rendiconto alle effettive risultanze della gestione redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
4. I compiti di collaborazione con il Consiglio comunale e quelli di controllo dell'attività della Giunta di cui al precedente comma sono circoscritti e limitati all'attività di gestione economico-finanziaria.
5. Per l'esercizio delle sue funzioni il Revisore ha diritto d'accesso agli atti e documenti e di ricevere tempestivamente copia dell'ordine del giorno del Consiglio comunale.
6. Esso ha altresì diritto di partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio.
7. Nella relazione di cui al comma terzo del presente articolo il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza produttività e economicità della gestione.
8. Il Consiglio comunale può affidare al Revisore il compito di eseguire analitiche verifiche sull'efficienza e efficacia di alcuni servizi.
9. Il Revisore risponde della verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente ne riferisce immediatamente al Consiglio.

ART. 97

Controllo economico della gestione

1. I Responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.
2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso al Sindaco competente che ne riferisce alla Giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il Revisore.

<p>TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI E APPROVAZIONE DELLO STATUTO</p>

ART. 98
Pareri obbligatori

1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, ai sensi dell'art. 16, commi 1-4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, sostituito dall'art. 17, comma 24, della legge 127/97.
2. Decorso infruttuosamente il termine di 45 giorni, il Comune può prescindere dal parere.

ART. 99
Norme per l'approvazione dello Statuto

1. Il presente Statuto é approvato dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.
2. Qualora nella prima votazione non venisse raggiunta la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, la votazione é ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto é approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

ART. 100
Pubblicità dello Statuto

1. Questo Statuto sarà pubblicato secondo le modalità di legge.
2. Copia di esso sarà consegnato gratuitamente ai cittadini che ne facciano richiesta.

ART. 101
Regolamenti vigenti

1. I Regolamenti vigenti devono essere adeguati alle norme statutarie.
2. Le norme regolamentari, incompatibili con il presente Statuto cessano di avere vigore.

ART. 102
Entrata in vigore

1. Il presente Statuto sostituisce ed abroga il precedente adottato con deliberazione consiliare n. 33 del 25/07/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio del Comune.